SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

137° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 1991

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente FRANZA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» **(2740)**, risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Provantini ed altri; Zaniboni ed altri; Spini; Sacconi ed altri; Martinazzoli ed altri; Righi ed altri; Quercini ed altri; Orciari ed altri; Barbalace ed altri; Viscardi ed altri; Tiraboschi ed altri; Castagnetti ed altri; Bianchini ed altri; Cristoni ed altri; De Julio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 6, 7 e *passim*
ALIVERTI *(DC)* 4, 14
BAIARDI *(Com.-PDS)* ..... *Pag.* 12
BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* ... 4, 6, 10 e *passim*
BODRATO, *ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato* 23
CARDINALE *(Com.-PDS)* 6, 9
CITARISTI *(DC)* 5
DIPAOLA *(PRI)* 13, 19, 20
FONTANA Elio *(DC)* 4
GIANOTTI *(Com.-PDS)* ..... 18, 19, 23 e *passim*
MANCIA *(PSI), relatore alla Commissione* .. 4, 5, 7 e *passim*
MONTINARO *(Com.-PDS)* 3, 5
VETTORI *(DC)* ..... 23, 24, 25 e *passim*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» (2740), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Provantini ed altri; Zaniboni ed altri; Spini; Sacconi ed altri; Martinazzoli ed altri; Righi ed altri; Quercini ed altri; Orciari ed altri; Barbalace ed altri; Viscardi ed altri; Tiraboschi ed altri; Castagnetti ed altri; Bianchini ed altri; Cristoni ed altri; De Julio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese», risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Provantini ed altri; Zaniboni ed altri; Spini; Sacconi ed altri; Martinazzoli ed altri; Righi ed altri; Quercini ed altri; Orciari ed altri; Barbalace ed altri; Viscardi ed altri; Tiraboschi ed altri; Castagnetti ed altri; Bianchini ed altri; Cristoni ed altri; De Julio ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta antimeridiana.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, precedentemente accantonato, nel testo elaborato dal comitato ristretto. Ne do lettura:

Art. 6.

(*Agevolazioni per gli investimenti innovativi*)

1. In relazione agli investimenti di cui all'articolo 5 è concesso - nel triennio 1991-1993 - un credito d'imposta nella misura del 25 per cento e del 20 per cento del costo degli investimenti al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), rispettivamente per le imprese fino a 100 dipendenti e da 101 a 200 dipendenti, e comunque fino all'importo massimo di lire 450 milioni per ciascun soggetto interessato.

2. Gli oneri per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 1 gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire 737 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di 84 miliardi per il 1991, 324 miliardi per il 1992 e 329 miliardi per il 1993.

3. Le agevolazioni previste dal comma 1 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla presente legge o da normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ma possono essere cumulate con i benefici finanziari disposti da atti delle Comunità europee.

4. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse per investimenti fatturati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e di importo complessivo non inferiore a 120 milioni di lire.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire dalle parole: «lire 737 miliardi» *alle parole* «per il 1993» *con le seguenti*: «lire 1.500 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 200 miliardi per il 1991 e lire 650 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993».

6.1 MONTINARO, CISBANI, GIANOTTI, BAIARDI, CARDINALE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«5. Gli oneri derivanti dall'approvazione delle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e non accolte per esaurimento dei fondi assegnati per l'attuazione degli interventi di cui al predetto articolo, gravano sulle disponibilità di cui al comma 1 dell'articolo 43 nel limite di 70 miliardi nel 1991 e di 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, in quote proporzionali alle somme conferite per gli interventi previsti dagli articoli richiamati nel predetto comma».

6.2 ALIVERTI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*ter*. I 140 miliardi, per domande *ex lege* 399 ammesse, ma non ancora finanziate, sono imputati sulla quota di cui al comma 6 dell'articolo 12».

6.3 MONTINARO, GIANOTTI, BAIARDI, CARDINALE

Comunico che la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 6.2 del disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza esprime parere di nulla osta, a condizione che, per pari importo complessivo per gli esercizi richiamati dall'emendamento stesso, vengano diminuiti i limiti di onerosità, secondo la distribuzione che sarà la stessa Commissione di merito a decidere, degli articoli la cui copertura è richiamata dall'articolo 43, comma 1».

MONTINARO. Con l'emendamento 6.3 proponiamo che i 140 miliardi previsti per le domande *ex lege* 399 del 1987, che sono state ammesse ma non ancora finanziate, vengano imputati sulla quota prevista al comma 6 dell'articolo 12.

La situazione è tale per cui mi pare giusto tener conto delle domande pregresse, ma non mi pare assolutamente giusto sconvolgere un punto di equilibrio raggiunto dopo un sacrificio notevole da parte della Commissione, cioè quello della ripartizione percentuale del 70 e del 30 per cento; se accettassimo l'emendamento proposto dal senatore Aliverti quella ripartizione verrebbe del tutto stravolta.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Potrei essere d'accordo con l'emendamento 6.2 del collega Aliverti a condizione che venisse contestualmente approvato il *plafond* complessivo del credito d'imposta e del contributo in conto capitale, cioè anche la quantificazione delle agevolazioni di natura fiscale nella misura del 75 per cento delle risorse finanziarie complessive come previsto dall'accordo raggiunto.

Se viene accettato questo accordo esprimo parere negativo sull'emendamento 6.3 del senatore Montinaro; nel caso questa proposta non fosse accettata sarei d'accordo sull'emendamento 6.3.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ritengo che si debba mantenere la ripartizione tra le risorse destinate alle agevolazioni fiscali e quelle destinate ai contributi nella rispettiva misura del 70 e del 30 per cento, così come proposto nel testo elaborato in sede ristretta.

FONTANA Elio. Sono d'accordo con il rappresentante del Governo.

ALIVERTI. Non stiamo ragionando su formule astratte; stiamo predisponendo di fare una ripartizione delle disponibilità finanziarie nella misura migliore possibile, salvaguardando gli assunti che ci siamo dati nel momento in cui abbiamo avviato la discussione sul presente disegno di legge. Ripeto che abbiamo dato carattere di preferenzialità al credito d'imposta e quindi cercato di mantenere il massimo di stanziamenti a favore di questa forma di agevolazione; semplicemente la ricerca di un maggiore equilibrio ci ha portato a prevedere la necessità di riservare agli interventi in conto capitale una certa parte delle disponibilità.

Fatta questa premessa, propongo un nuovo testo dell'emendamento 6.2, volto a ridimensionare l'impegno finanziario connesso alle agevolazioni recate dalla legge n. 399 del 1987.

Ne do lettura:

Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:

«5. Gli oneri derivanti dall'approvazione delle domande di contributo presente ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e non accolte per esaurimento dei fondi assegnati per l'attuazione degli interventi di cui al predetto articolo, gravano sulle disponibilità di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di 140 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 60 miliardi per l'anno 1991 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993».

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Dovrebbe essere anche interesse del Governo insistere sul credito d'imposta nel senso di adeguarsi alla normativa della CEE. Oggi abbiamo letto sui giornali che Brittan sta intervenendo per bloccare i contributi concessi alle imprese a partecipazione statale. La linea che tutte le forze politiche avevano impresso al presente disegno di legge è stato proprio quella di anticipare gli indirizzi proposti da parte della CEE. Inoltre, vi è stata la volontà di approvare un provvedimento nell'interesse esclusivo delle imprese. Credo invece che qualche iniziativa emersa in queste ultime ore non abbia lo scopo di favorire le imprese; io comunque mi adopererò sempre nel prosieguo della mia attività perchè la nostra economia si adegui sempre di più a quella europea e mondiale. Non facciamo l'interesse dell'impresa se cerchiamo di far tornare dalla porta quello che si fa uscire dalla finestra, ossia un ruolo principale da parte del Ministero.

Detto questo, esprimo parere favorevole alla proposta del senatore Aliverti anche perchè occorre giungere all'approvazione di questo provvedimento nel più breve tempo possibile, dando il segnale che finalmente c'è la volontà di far potenziare le piccole imprese.

MONTINARO. A me sembra che nella dichiarazione del senatore Mancia ci sia tutta la sua difficoltà ad accogliere questo emendamento. Capisco la sua posizione, ma è veramente difficile accettare il comportamento del Governo: ieri all'ultimo momento ci è stata portata la cifra di 200 miliardi per ripianare una situazione pregressa; in seguito c'è stato detto che occorrono 180 miliardi, poi 150 e ora 140: sembra un perverso gioco al ribasso.

Da tutto ciò devo dedurre che probabilmente c'è una volontà politica da parte del Governo di far rientrare ciò che è uscito dalla porta, cioè il controllo da parte del Ministero di parte dei finanziamenti; questo è il senso dell'operazione, altrimenti non si capirebbe il gioco delle cifre.

Ribadisco che la volontà della Commissione era quella di innovare e di affrontare attraverso il credito d'imposta una formula nuova, dando la possibilità all'operatore economico di non soggiacere alle varie burocrazie regionali e ministeriali. Pertanto, dobbiamo mantenere il senso di questa legge e ci dispiace che il relatore abbia in fondo accettato la posizione del Governo.

Quindi, manteniamo l'emendamento 6.3 perchè vogliamo che questo provvedimento mantenga il significato che la Commissione gli aveva assegnato: la difesa dell'operatore economico, che non deve essere sottoposto alle forche caudine della burocrazia.

CITARISTI. Stamattina ero stato il suggeritore quasi involontario della proposta di ripartizione del 75 e del 25 per cento, e per coerenza avrei votato a favore se fossero rimaste invariate le cifre che il Governo aveva proposto. È però intervenuto un fatto nuovo, di cui tutti dobbiamo prendere atto, cioè la proposta del senatore Aliverti che ha abbassato gli oneri per i contributi fino a 140 miliardi, una proposta significativa perchè indica uno sforzo che in una Commissione si deve fare quando si vuole raggiungere un certo risultato. Credo che per ogni

provvedimento si debba sempre cercare un ragionevole compromesso, e in questo caso mi sembra che il compromesso ragionevole e corretto sia stato trovato. Allo stesso tempo mi sembra più che evidente la volontà della Commissione, perchè abbiamo mandato un segnale all'esterno.

Quindi, esprimo il mio assenso sulla proposta del senatore Aliverti, non per il timore che la Commissione attività produttive della Camera debba rinviarci nuovamente questo disegno di legge, ma perchè mi sembra che con questa proposta si sia raggiunto un compromesso ragionevole e che la volontà della Commissione industria del Senato sia più che evidente circa il nuovo indirizzo che d'ora innanzi il Governo dovrà prendere circa le agevolazioni creditizie all'industria.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Desidero ringraziare il relatore e la Commissione per l'ipotesi di soluzione che viene formulata. Il Governo, tuttavia, non merita i rilievi che sono stati mossi, intanto perchè non ha cambiato le cifre che aveva inizialmente fornito: il Governo ha presentato un prospetto documentato che stimava in circa 180 miliardi le risorse disponibili per far fronte alle domande presentate sulla base della legge n. 399 del 1987.

Il Governo accetta l'impostazione dei 140 miliardi nella speranza che queste risorse risultino sufficienti, anche in relazione al sensibile lasso di tempo trascorso dalla presentazione delle domande.

CARDINALE. Sono domande presentate ad una certa data, per cui si dovrebbe conoscere la cifra precisa fino alla lira.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Questo non è possibile perchè non si sa quante domande avranno esito positivo.

Sulla base del prospetto consegnato c'è una parte di domande esaminate sulla base della copertura disponibile; quando le risorse sono finite, per evitare di generare illusioni le domande non sono state esaminate. Questo è il documento prodotto dal Governo.

Ripeto, quindi, che accettiamo questa riduzione perchè sulla base del documento consegnato risulta che una parte delle domande è stata esaminata e accolta e una parte non è stata esaminata proprio perchè, pur essendo state presentate le domande nei termini di legge, non erano più disponibili risorse.

Riguardo al problema dell'impostazione della legge non posso accettare il rilievo che il Governo abbia voluto mantenere una posizione accentrata, perchè il Governo ha incoraggiato la Commissione a procedere sulla linea del credito d'imposta, che anche con questa impostazione rappresenta, rispetto alle risorse destinate a quella voce, oltre il 75 per cento; quindi non c'è un atteggiamento di chiusura da parte del Governo.

Detto ciò, accedo alla proposta del senatore Aliverti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Montinaro e da altri senatori.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.2 presentato dal senatore Aliverti.

È approvato.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Presento, signor Presidente, i seguenti emendamenti:

Nel comma 2 dell'articolo 6, le parole dopo: «articolo 43» *e fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti*: «nel limite di lire 669 miliardi per il triennio 1991-93, in ragione di 35 miliardi per il 1991, lire 312 miliardi per il 1992 e lire 322 miliardi per il 1993».

6.4

Nel comma 7 dell'articolo 8, le parole dopo: «articolo 43» *e fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti*: «nel limite di lire 205 miliardi per l'anno 1992, ripartiti in eguale misura per gli interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4, e di lire 245 miliardi per l'anno 1993, ripartiti in eguale misura per gli interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4».

8.3

Al comma 6 dell'articolo 22, le parole dopo: «articolo 43» *e fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti*: «è integrato di lire 81 miliardi nel triennio 1991-93, in ragione di lire 2 miliardi per l'anno 1991, di lire 39,4 miliardi nel 1992 e di lire 39,6 miliardi nel 1993».

22.3

Al comma 12 dell'articolo 27, le parole dopo: «articolo 43» *e fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti*: «che è a tal fine integrato dilire 8 miliardi per l'anno 1991, di lire 28 miliardi per il 1992 e di lire 27 miliardi per il 1993».

27.3

Al comma 5 dell'articolo 33, le parole dopo: «articolo 43» *e fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti*: «che è tal fine integrato di lire 900 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993».

33.5

Presento, inoltre, le seguenti proposte di coordinamento:

Al comma 4 dell'articolo 7, le parole dopo: «articolo 43» *e fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti*: «nel limite di lire 81

miliardi nel triennio 1991-93, in ragione di lire 15,8 miliardi per l'anno 1991, di lire 27,2 miliardi per il 1992 e di lire 38 miliardi per il 1993».

7.1

Al comma 2 dell'articolo 9, le parole dopo: «articolo 43» *e fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti*: «nel limite di lire 4,6 miliardi nel triennio 1991 e di lire 4,7 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993».

9.1

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 6.4 presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 6 nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

Per quanto riguarda gli articoli 7 e 9, avverto che le relative clausole di copertura finanziaria dovranno necessariamente essere riformulate in sede di coordinamento, in conseguenza della complessiva ripartizione degli oneri finanziari derivante dall'approvazione dell'articolo 6 nei termini già indicati dal relatore.

Do ora lettura dell'articolo 8, precedentemente accantonato:

Art. 8.

(*Agevolazioni per spese di ricerca*)

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta, commisurato alla quota degli utili reinvestiti in spese di ricerca, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, che non può eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta e non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente articolo.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, individua, nell'ambito dei diversi settori produttivi, i comparti di particolare rilevanza per l'avanzamento tecnologico del sistema industriale e per il miglioramento della bilancia tecnologica. Il CIPI procede, ove occorra, all'aggiornamento annuale della individuazione dei predetti comparti innovativi.

3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, che operano nei comparti di cui al comma 2 del presente articolo sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta commisurato alle spese sostenute per attività di ricerca, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, che non può eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.

4. I soggetti di cui al comma 3, se costituiti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta commisurato al totale delle spese per investimenti sostenute in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi alla costituzione dei soggetti stessi a condizione che non abbiano avuto agevolazioni ai sensi degli articoli 6 e 12. Il credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, non può eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.

5. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, individua, anche con riferimento allo sviluppo delle tecnologie e degli investimenti di cui all'articolo 5, comma 1, le tipologie delle spese ammissibili alle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che i soggetti interessati tengano la contabilità ordinaria, e non sono cumulabili con i benefici derivanti da disposizioni analoghe concernenti esenzioni o riduzioni di imposte.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire 225 miliardi per l'anno 1992, ripartiti in eguale misura per gli interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4, e di lire 270 miliardi per l'anno 1993, ripartiti in eguale misura per gli interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 6, le parole: «tengano la contabilità ordinaria» *sono sostituite con le seguenti*: «siano tenuti a regime di contabilità ordinaria anche a seguito di opzione».

8.1

MANCIA, *relatore alla Commissione*. L'emendamento si illustra da sè.

CARDINALE. Presento un emendamento (8.2), tendente a sopprimere il comma 6.

Questo articolo concerne le spese per la ricerca: non è detto che le piccolissime imprese, specie quelle di informatica, non possano fare ricerca. Se si sopprime il comma 6, le agevolazioni potrebbero riguardare anche le piccolissime imprese, quelle che hanno contabilità semplificata, per cui si metterebbero sullo stesso piano tutte le imprese.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Sono contrario all'emendamento. Nel momento in cui si concede il credito d'imposta è logico chiedere la contabilità ordinaria; nel momento in cui una impresa si avvale di un beneficio dello Stato è bene che vi sia una posizione fiscale totalmente trasparente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Cardinale, tendente a sopprimere il comma 6.

Non è approvato.

Metto ora ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che il relatore ha presentato anche il seguente emendamento:

Nel comma 7 dell'articolo 8, le parole dopo: «articolo 43» *e fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti*: «nel limite di lire 205 miliardi per l'anno 1992, ripartiti in eguale misura per gli interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4, e di lire 245 miliardi per l'anno 1993, ripartiti in eguale misura per gli interveni previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4».

8.3

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 8 nel suo complesso, con le modifiche testè approvate.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 10, precedentemente accantonato:

Art. 10.

(*Credito d'imposta: norme di attuazione*)

1. Ai fini della concessione del credito di imposta previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9, i soggetti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, dichiarano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'importo dei costi sostenuti con riferimento a ciascuna delle tipologie di investimento di cui all'articolo 5, comma 1, alle spese di cui agli articoli 7 e 8 ovvero all'entità delle partecipazioni assunte ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

2. Alla dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa deve essere allegata una certificazione – sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri – attestante l'effettività della realizzazione o dell'acquisto ovvero della partecipazione, la regolarità documentale dei medesimi e la loro conformità alle tipologie previste dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 5, comma 1, dall'articolo 7, comma 1 e dall'articolo 8. La predetta certificazione deve essere corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nei rispettivi albi professionali.

3. Sulla base delle dichiarazioni pervenute il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato forma una graudatoria secondo l'ordine cronologico, risultante dalla data di spedizione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, delle dichiarazioni medesime; entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica le disponibilità finanziarie di cui agli articoli 6, comma 2; 7, comma 4; 8, comma 7; 9, comma 2, entro le quali è ammissibile la fruizione del beneficio, e comunica all'impresa la concessione del credito d'imposta.

4. Per le dichiarazioni collocate nella medesima posizione della graduatoria di cui al comma 3, qualora le disponibilità finanziarie residue non permettano la concessione del beneficio di cui al comma 1 nella misura determinata dagli articoli 6, 7, 8 e 9, il Ministro dell'industria ne dispone la riduzione percentuale in eguale misura, salva l'integrazione – per gli anni 1991 e 1992 – con i fondi stanziati per l'anno successivo, in applicazione del comma 8.

5. Sono escluse dalla graduatoria di cui al comma 3 le imprese che abbiano richiesto i contributi di cui all'articolo 12.

6. Con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende noto l'avvenuto esaurimento degli stanziamenti previsti per ciascuna annualità e, contestualmente, trasferisce allo stato di previsione dell'entrata le somme corrispondenti all'ammontare complessivo dei crediti di imposta attribuiti alle imprese. In caso di mancato esaurimento degli stanziamenti previsti, il predetto trasferimento è disposto alla chiusura dell'esercizio finanziario.

7. Alle imprese non ammesse, o ammesse solo parzialmente ai benefici per mancanza di capienza finanziaria, il credito di imposta è riconosciuto, con priorità nella formazione della graduatoria di cui al comma 3, negli anni successivi nei limiti delle relative disponibilità finanziarie.

8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette al Ministro delle finanze, entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'elenco contenente i beneficiari del credito d'imposta con i relativi importi.

9. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

A questo articolo i senatori Baiardi, Gianotti, Montinaro, Cisbani e Cardinale hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, dopo la parola «acquisto», *inserire le seguenti*: «di beni di nuova costruzione».

10.1

BAIARDI. L'emendamento ha la finalità di impedire che vengano riciclati macchinari già utilizzati.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 10.1.

È approvato.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Inserire dopo il comma 3 il seguente:

«3-*bis*. Le dichiarazioni sono inserite nella graduatoria di cui al comma 3 solo se corredate della certificazione di cui al comma 2».

10.3

MANCIA, *relatore alla Commissione*. L'emendamento si illustra da sè.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Il senatore Di Paola ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini della concessione del credito di imposta entro il 31 gennaio di ciascun anno le imprese interessate dichiarano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'importo complessivo delle spese sostenute nel corso dell'anno precedente da ammettere alle agevolazioni. Entro il successivo 30 aprile il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina con proprio decreto, sulla base delle dichiarazioni trasmesse dalle imprese e sulla base delle somme conferite ai sensi della presente legge. Per le imprese costituite ed operanti nelle regioni italiane individuate nell'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, tali percentuali dovranno essere superiori ad almeno un terzo rispetto a quelle applicabili per le altre imprese. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia-

nato trasferisce contestualmente allo stato di previsione dell'entrata dello Stato le somme corrispondenti all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta».

10.2

Sopprimere il comma 4.

10.4

Sopprimere il comma 5.

10.5

Sopprimere il comma 6.

10.6

Sopprimere il comma 7.

10.7

Sopprimere il comma 8.

10.8

DIPAOLA. Con l'emendamento 10.2 si propone di stabilire dei termini fissi per quanto riguarda la procedura e delle certezze per l'avvio di questa legge. Noi siamo preoccupati che quello che sta avvenendo per il recupero della legge n. 399 del 1987 possa verificarsi in futuro per questo provvedimento, nel senso che una volta che la pratica è arrivata ed è stato elaborato l'elenco con un credito certo a favore delle aziende, il Ministro debba emettere un decreto a favore dell'azienda. Il decreto rappresenta un credito certo e nel momento in cui non ci sono i fondi per compensare questo credito il credito stesso dovrà necessariamente spostarsi nel tempo; quindi ci troveremo ad impegnare delle somme per il futuro, come sta accadendo oggi per la citata legge n. 399.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Su questo emendamento mi rimetto alla Commissione.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Comprendo le finalità di questo emendamento, che di fatto porterebbe alla distribuzione per quota proporzionale delle risorse tra le domande. Tuttavia un obiettivo condivisibile potrebbe portare allo svuotamento della legge in quanto una eccessiva diminuzione del beneficio di fatto risulterebbe irrilevante sulla reale finalità della legge.

Riguardo al rischio che viene sollevato dal ripetersi dell'esperienza avuta con la legge n. 399, dovrebbe farvi fronte il comma 6, che impegna il Ministero a dare tempestivamente notizia che le risorse per l'anno in corso esaurite e quindi evitare il formarsi delle liste di attesa con cui possono accampare diritti pur in mancanza di risorse corridpondenti.

Quindi, pur condividendo la finalità dell'emendamento, ritengo che non possa essere accolto.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Condivido le osservazioni del sottosegretario Bastianini e pertanto esprimo anch'io parere contrario sull'emendameno 10.2.

GIANOTTI. Vorrei dire al collega Dipaola che c'è anche un altro meccanismo che evita l'accumularsi delle domande insoddisfatte, cioè l'imputazione delle domande eccedenti sull'esercizio dell'anno successivo a scalare per altri due anni. Ciò dovrebbe rappresentare un ammortizzatore in grado di evitare che si ripeta questa situazione deprecabile.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Dipaola.

Non è approvato.

In seguito a tale votazione, dichiaro preclusi gli emendamenti 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8, tutti presentati dal senatore Dipaola.

Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal relatore.

È approvato.

ALIVERTI. Il terzo comma dell'articolo prevede una graduatoria che il Ministero dell'industria dovrebbe formare, ma poichè non si parla di elenco cronologico delle domande la formazione della graduatoria implica anche una sorta di giudizio di merito. È vero che il testo parla di graduatoria secondo l'ordine cronologico, ma resta il fatto che nel termine «graduatoria» è implicito un concetto di merito, di giudizio di merito.

Proporrei pertanto un emendamento 10.9 volto a sostituire, nel comma 3, la parola «graduatoria» con la parola «elenco».

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento del senatore Aliverti.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.9 presentato dal senatore Aliverti.

È approvato.

Avverto che in conseguenza di tale deliberazione dovranno essere conformemente riformulate le corrispondenti locuzioni presenti in altre parti del testo.

Metto ai voti l'articolo 10 nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11 precedentemente accantonato. Ne do lettura:

Art. 11.

(*Disposizioni tributarie*)

1. Ai fini della formazione del reddito di impresa il credito di imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e i contributi di cui all'articolo 12 sono considerati sopravvenienze attive del periodo di imposta in cui sono stati concessi, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, lettera *b*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e i contributi di cui all'articolo 12 non costituiscono corrispettivi ai sensi dell'articolo 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24.

3. Il credito di imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso il beneficio ai sensi della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 3, che deve essere allegata alla medesima dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

4. A far data dalla comunicazione al Ministro delle finanze di cui all'articolo 13, comma 1, decorre il termine di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ai fini del recupero del credito di imposta non spettante. Sulle somme dovute a tale titolo si applicano gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni e integrazioni.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12 precedentemente accantonato. Ne do lettura:

Art. 12.

(*Contributi speciali a fronte di finanziamenti a medio termine per programmi di innovazione*)

1. Su richiesta dell'impresa interessata possono essere concessi – nel triennio 1991-1993 – speciali contributi a fronte di finanziamenti di durata massima settennale deliberati da istituti abilitati all'esercizio del credito a medio termine.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 5, 7 e 8 nonchè di programmi integrati per l'innovazione tecnologica e organizzativa, aventi per oggetto una o più delle seguenti attività, oltre quelle indicate dall'articolo 5:

a) ricerca tecnologica finalizzata alla innovazione di processo e di prodotto, ivi compresa la produzione di prototipi;

b) progettazione, sperimentazione e sviluppo di nuovi prodotti;

c) progettazione e realizzazione di nuove linee di produzione, ivi incluse le modifiche alle linee di produzione esistenti e l'acquisizione di nuove attrezzature.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 non possono essere concesse per investimenti fatturati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le agevolazioni non possono altresì, essere concesse per gli investimenti di cui agli articoli 5, 7 e 8, di importo complessivo inferiore a 120 milioni di lire. Le agevolazioni non possono essere concesse per i programmi di innovazione, di cui alle lettere *a*), *b*), e *c*) del comma 2 del presente articolo, di impporto complessivo inferiore a 200 milioni di lire.

4. I contributi di cui al presente articolo sono erogati a decorrere dal primo anno di ammortamento del finanziamento bancario. Per accedere ai contributi le imprese interessate devono presentare la relativa domanda, corredata dal programma di investimento e dal piano finanziario, agli istituti di cui al comma 1. Gli istituti, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di contributo, provvedono all'istruttoria e trasmettono al Mediocredito centrale la domanda istruita corredata del propio motivato parere, unitamente alla relativa documentazione. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il Mediocredito centrale, sulla base delle domande presentate dagli istituti, delibera la concessione dei contributi.

5. Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per la concessione e l'erogazione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Gli impegni finanziari deriventi dalla concessione dei contributi speciali di cui al presente articolo non possono superare, annualmente, la quota del 30 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 2.

7. Sono escluse dalla concessione dei contributi di cui al comma 1 le imprese che abbiano richiesto le agevolazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Art. 12.

(*Contributi per investimenti innovativi e per l'acquisizione di servizi reali*)

1. Per gli investimenti e le spese di cui agli articoli 5 e 7, in luogo dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 6 e 7, su richiesta delle imprese interessate sono concessi, nel triennio 1991-1993, contributi in conto capitale in misura equivalente ai predetti crediti d'imposta.

2. Per beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1 le imprese inoltrano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una domanda corredata della documentazione e degli elementi indicati con il decreto di cui al comma 7.

3. Le spese oggetto dell'agevolazione di cui al comma 1 possono essere sostenute successivamente alla presentazione delle domande, ma non oltre un anno dalla concessione del contributo. Non possono essere ammesse al contributo le spese fatturate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alla domanda di cui al comma 2 devono essere allegate una certificazione e una perizia giurata, redatte nei termini di cui all'articolo 10, comma 2, attestanti il possesso dei requisiti previsti, la regolarità della documentazione prodotta e la conformità delle spese alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni. Nel caso in cui le spese siano state sostenute anteriormente alla presentazione della domanda la certificazione deve attestare anche l'effettività delle stesse.

5. I contributi in conto capitale sono concessi secondo le procedure di cui all'articolo 10, in quanto compatibili. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'erogazione del contributo contestualmente alla comunicazione alle imprese della ammissione ai benefici, qualora le spese oggetto dell'agevolazione siano state fatturate prima della presentazione della domanda. Negli altri casi il contributo è erogato sulla base di apposita documentazione e di una certificazione, redatta ai sensi del comma 4, attestanti l'effettività delle spese sostenute e la conformità delle stesse a quanto attestato con la certificazione allegata alla domanda di cui al comma 2.

6. I controlli sulle domande ammesse al benefici sono svolti, successivamente alla fruizione dei medesimi, secondo le modalità di cui all'articolo 10.

7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i tempi e le modalità di presentazione delle domande, di concessione ed erogazione dei benefici previsti dal presente articolo, nonchè gli ulteriori adempimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni in esso contenute.

8. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo non possono superare, annualmente, la quota del 30 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 7, comma 4.

12.1 IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Su richiesta delle imprese interessate possono essere richiesti:

a) contributi a fondo perduto di ammontare equivalente al credito di imposta;

b) contributi a fronte di finanziamenti di durata massima settennale deliberati dall'istituto abilitato all'esercizio del credito a medio termine».

12.2 DIPAOLA

Sopprimere il comma 2.

12.3 DIPAOLA

Sopprimere il comma 3.

12.4 DIPAOLA

Al comma 4, primo capoverso, dopo le parole «i contributi» *aggiungere le seguenti*: «in conto interesse».

12.5 DIPAOLA

Al comma 5 dopo la parole «delle domande» *aggiungere le seguenti*: «di cui al comma 1».

12.6 DIPAOLA

MANCIA, *relatore alla Commissione*. C'è stata una discussione sui contributi per interessi e sui contributi in conto capitale; in sede di comitato ristretto abbiamo raggiunto un accordo scegliendo la linea del contributo in conto capitale e da ciò deriva la riformulazione dell'articolo 12.

GIANOTTI. Il primo comma dell'articolo approvato dal comitato ristretto prevede che su richiesta dell'impresa interessata possano essere concessi contributi, nel caso ad esempio che un'impresa preferisce il contributo al credito d'imposta. Mi pare che il testo proposto dal relatore, invece, faccia venire meno l'iniziativa dell'impresa che attiva il contributo.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Senatore Gianotti, in sede di comitato ristretto abbiamo comunemente deciso che i due canali di finanziamento fossero paralleli e distinti e che l'impresa nella sua responsabilità potesse scegliere il canale cui accedere. Questo è scritto chiaramente nel nuovo testo dell'articolo 12.

Il Ministero non ha il potere di dirottare le domande da un canale all'altro. È l'impresa che sceglie il canale.

GIANOTTI. Preferirei mantenere la formulazione originaria del comma 1.

DIPAOLA. Uno dei miei emendamenti riguarda proprio la sostituzione del comma 1. Con la formulazione da me proposta si lascerebbe la possibilità all'azienda di scegliere la forma di finanziamento.

GIANOTTI. Sono favorevole all'emendamento 12.2 del senatore Dipaola.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Prego il senatore Dipaola di ritirare gli emendamenti e richiamo l'attenzione della Commissione sull'opportunità di mantere il comma 7 nel testo proposto in sede ristretta.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Propongo il seguente nuovo testo dell'emendamento 12.1:

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Art. 12.

(*Contributi per investimenti innovativi e per l'acquisizione di servizi reali*)

1. Per gli investimenti e le spese di cui agli articoli 5 e 7, in luogo dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 6 e 7, su richiesta delle imprese interessate sono concessi, nel triennio 1991-1993, contributi in conto capitale in misura equivalente ai predetti crediti d'imposta.

2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1 le imprese inoltrano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una domanda corredata della documentazione e degli elementi indicati con il decreto di cui al comma 7.

3. Le spese oggetto dell'agevolazione di cui al comma 1 possono essere sostenute successivamente alla presentazione delle domande, ma non oltre un anno dalla concessione del contributo. Non possono essere ammesse al contributo le spese fatturate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alla domanda di cui al comma 2 devono essere allegate una certificazione e una perizia giurata, redatte nei termini di cui all'articolo 10, comma 2, attestanti il possesso dei requisiti previsti, la regolarità della documentazione prodotta e la conformità delle spese alle tipologie

di investimento ammissibili alle agevolazioni. Nel caso in cui le spese siano state sostenute anteriormente alla presentazione della domanda la certificazione deve attestare anche l'effettività delle stesse.

5. I contributi in conto capitale sono concessi secondo le procedure di cui all'articolo 10, in quanto compatibili. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'erogazione del contributo contestualmente alla comunicazione alle imprese della ammissione ai benefici, qualora le spese oggetto dell'agevolazione siano state fatturate prima della presentazione della domanda. Negli altri casi il contributo è erogato sulla base di apposita documentazione e di una certificazione, redatta ai sensi del comma 4, attestanti l'effettività delle spese sostenute e la conformità delle stesse a quanto attestato con la certificazione allegata alla domanda di cui al comma 2.

6. I controlli sulle domande ammesse al benefici sono svolti, successivamente alla fruizione dei medesimi, secondo le modalità di cui all'articolo 10.

7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i tempi e le modalità di presentazione delle domande, di concessione ed erogazione dei benefici previsti dal presente articolo, nonchè gli ulteriori adempimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni in esso contenute.

8. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo non possono superare, annualmente, la quota del 30 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 7, comma 4.

9. Sono escluse dalla concessione dei contributi di cui al comma 1 le imprese che abbiano richiesto le agevolazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.

Invito il senatore Dipaola a ritirare gli emendamenti.

DIPAOLA. Li ritiro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal relatore, tendente a sostituire l'articolo 12.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 13 precedentemente accantonato:

Art. 13.

(*Revoca delle agevolazioni*)

1. In caso di insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 3, 5, 7, 8 e 9, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne dà immediata comunicazione al Ministro delle finanze per la revoca del credito di imposta.

2. In caso di revoca delle agevolazioni, disposta ai sensi del comma 1, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dei crediti d'imposta indebitamente fruiti.

3. Chi rilascia o utilizza certificazioni di cui all'articolo 10, comma 2, attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 10 a 100 milioni di lire.

4. Qualora i beni acquistati con il credito d'imposta o con i contributi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla concessione delle agevolazioni, è disposta la revoca delle stesse, il cui importo deve essere oggetto di restituzione con le modalità di cui al comma 5.

5. Nei casi di restituzione delle agevolazioni in conseguenza della revoca di cui al comma 4, disposta per azioni o per fatti addebitabili all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, l'impresa stessa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento ovvero alla data di concessione del credito d'imposta. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso di interesse legale.

6. Per le restituzioni di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 3. Le somme restituite ai sensi del comma 5 sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'articolo 43, comma 1, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6.

È approvato.

L'articolo 14 è già stato approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15 precedentemente accantonato. Ne do lettura:

CAPO III

PARTECIPAZIONE AD AZIONI COMUNITARIE E DISPOSIZIONI PER LE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE

Art. 15.

(Partecipazione ad azioni comunitarie)

1. Nel caso di azioni comunitarie cofinanziate, che interessino anche parzialmente il territorio italiano, dirette a promuovere lo sviluppo economico o a favorire la ripresa di zone colpite da fenomeni di declino industriale ovvero di ristrutturazione o riconversione di uno specifico settore industriale, alla relativa quota nazionale – ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1987, n. 183 – si fa fronte con le disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della medesima legge e secondo le procedure e le modalità ivi previste, tenuto anche conto di quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *c*), della legge

16 aprile 1987, n. 183, al fondo di cui al presente comma può essere versata, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, una somma non superiore al 10 per cento delle autorizzazioni di spesa recate dagli articoli 6, 7 e 8.

2. In conformità dei programmi comunitari, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) determina la misura dei contributi, in conto capitale o in conto interessi in via attualizzata, a favore delle imprese di cui all'articolo 1, comma 3, nonchè delle imprese turistiche aventi le dimensioni di cui al medesimo articolo 1, comma 2, lettera *b*), ubicate nelle zone individuate dagli organismi comunitari. Il CIPE determina altresì, ove previsto dalle norme comunitarie, la maggiorazione dei contributi stessi per i territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e successive modificazioni.

3. Le agevolazioni previste dagli interventi cofinanziati, oggetto del presente articolo, non sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione disposta da leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto gli investimenti ammissibili a contributo, le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di contributo di cui al presente articolo e per l'istruttoria delle stesse, nonchè per la concessione e l'erogazione dei contributi medesimi.

5. Gli investimenti di cui al comma 4 devono essere completamente realizzati entro quattro anni dalla data di concessione dei contributi di cui al presente articolo o entro altro termine stabilito da specifiche norme regolanti gli interventi cofinanziati. In caso di mancato rispetto dei termini predetti, si applicano l'articolo 6, comma 3, della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, e l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 dopo le parole «di uno specifico settore industriale» *sono aggiunte le seguenti*: «anche attraverso interventi di dismissione di impianti obsoleti».

15.1 IL RELATORE

Al comma 2 le parole «la misura dei contributi» *sono sostituite dalle seguenti*: «la misura dei contributi concedibili».

15.2 IL RELATORE

Al comma 2 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» *aggiungere le seguenti*: «e alle connesse decisioni della Comunità economica europea».

15.3 VETTORI

Al comma 2 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» *aggiungere le seguenti*: e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88».

22.2 ANDREINI, BISSO, TORNATI, VECCHI, PIERALLI, GIUSTINELLI, VETTORI

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. L'emendamento 15.1 si propone di consentire l'accesso alla azioni comunitarie di determinati settori industriali che si trovano nella necessità di operare attraverso questo meccanismo.

BODRATO, *ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*. L'emendamento 15.1 è importante per il settore tessile, che altrimenti non potrebbe usufruire di quanto disposto dal regolamento della CEE.

GIANOTTI. A proposito di questo emendamento devo dire che sono sorte delle preoccupazioni in ordine al destino dei lavoratori di questi impianti obsoleti; al riguardo, in occasione del convegno sull'industria tessile a Prato, è stata avanzata dalle organizzazioni sindacali, dalle unioni industriali e dalla Confartigianato una proposta volta a far fronte a questa situazione, cioè all'effetto sociale che questa misura comporterebbe.

BODRATO, *ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*. L'emendamento 15.1 non comporta effetti sociali, ma al contrario permette di intervenire in un settore in crisi per ridurre gli effetti sociali di una crisi, che ci sarebbe in ogni caso; questa modifica non provoca la crisi ma è uno strumento per affrontarla.

GIANOTTI. Credo che la questione necessiti di un ulteriore approfondimento e pertanto ne propongo l'accantonamento.

VETTORI. Sono d'accordo sulla formulazione dell'emendamento 15.4, sostanzialmente corrispondente al disposto di cui all'emendamento 15.3 che pertanto ritiro. Aggiungo la mia firma all'emendamento 15.4.

GIANOTTI. Propongo, signor Presidente, di accantonare l'articolo 15.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la proposta si intende accolta.

Do lettura dell'articolo 16 precedentemente accantonato:

Art. 16.

(*Disposizioni per le imprese situate in aree territoriali svantaggiate*)

1. Per le imprese e le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 1, costituite e operanti nelle regioni italiane individuate nell'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, la percentuale delle spese o dell'incremento delle partecipazioni ammissibili alle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 12 nonchè l'importo delle agevolazioni stesse, sono aumentati del 50 per cento.

2. Le somme di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che, al sensi della presente legge, non siano state impegnate alla chiusura dell'esercizio, sono riassegnate negli esercizi finanziari successivi in aumento delle corrispondenti autorizzazioni di spesa o disponibilità finanziarie del fondo di cui all'articolo 43, comma 1, ovvero ripartite tra le stesse con le modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo 43.

3. Per gli interventi di cui al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, le somme riservate al Mezzogiorno sulla base delle vigenti disposizioni normative e non utilizzate alla fine di ogni esercizio finanziario dagli imprenditori meridionali, riaffluiscono nell'esercizio successivo alle disponibilità complessive del fondo medesimo.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» *aggiungere le seguenti*: «e alle connesse decisioni della Comunità economica europea».

16.1 VETTORI

Al comma 1 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE 2052/88 del Consiglio» *aggiungere le seguenti*: e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88».

16.2 ANDREINI, BISSO, TORNATI, VECCHI, PIERALLI, GIUSTINELLI, VETTORI

VETTORI. Sono d'accordo sulla formulazione dell'emendamento 16.2, sostanzialmente corrispondente al disposto di cui all'emendamento 16.1 che pertanto ritiro. Aggiungo la mia firma all'emendamento 16.2.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 16.2.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 16 nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20 precedentemente accantonato. Ne do lettura:

Art. 20.

(*Contributi per il sostegno dei consorzi di servizi*)

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 43 sono concessi contributi in conto capitale ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 18 per il finanziamento di programmi volti a promuovere le attività di cui all'articolo 19. Nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, la concessione dei predetti contributi può essere estesa anche alla fase organizzativa e di avvio dei consorzi o delle società consortili.

2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi ed erogati dalla Regione competente per territorio successivamente al riparto delle disponibilità effettuato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 21, comma 4.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» *aggiungere le seguenti*: «e alle connesse decisioni della Comunità economica europea».

20.1 VETTORI

Al comma 1 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE 2052/88 del Consiglio» *aggiungere le seguenti*: e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88».

20.2 ANDREINI, BISSO, TORNATI, VECCHI, PIERALLI, GIUSTINELLI, VETTORI

VETTORI. Sono d'accordo sulla formulazione dell'emendamento 20.2, sostanzialmente corrispondente al disposto di cui all'emendamento 20.1 che pertanto ritiro. Aggiungo la mia firma all'emendamento 20.2.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 20.2.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 20 nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22 precedentemente accantonato. Ne do lettura:

Art. 22.

(*Ammontare del contributo e liquidazione*)

1. Il contributo in conto capitale di cui all'articolo 20 è concesso, entro il limite di lire 300 milioni annui per ciascun soggetto beneficiario, e per non più di lire 800 milioni in un triennio, nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione del programma.

2. Per i consorzi e le società consortili ubicati nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, il contributo è concesso, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non più di lire 1.300 milioni in un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione del programma.

3. Il contributo per il medesimo programma è cumulabile, nei limiti massimi stabiliti dai commi 1 e 2, con i benefici previsti da altre leggi nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione viene effettuata, anche in più soluzioni, in base alle fasi di realizzazione del programma, su presentazione di idonea documentazione contabile delle spese sostenute.

4. Il contributo può essere richiesto contestualmente al finanziamento di cui all'articolo 24. In tal caso la domanda di contributo è inoltrata alla Regione competente per territorio dall'istituto finanziatore.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione del presente articolo e degli articoli 19, 20 e 21.

6. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 il fondo di cui all'articolo 43, comma 1, è integrato di lire 90 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 6 miliardi per l'anno 1991, e di lire 42 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» *aggiungere le seguenti*: «e alle connesse decisioni della Comunità economica europea».

22.1 VETTORI

Al comma 2 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» *aggiungere le seguenti*: e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88».

22.2 ANDREINI, BISSO, TORNATI, VECCHI, PIERALLI, GIUSTINELLI, VETTORI

Al comma 6 dell'articolo 22, le parole dopo: «articolo 43» *e fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti*: «è integrato di lire 81 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 2 miliardi per l'anno 1991, di lire 39,4 miliardi per l'anno 1992 e di lire 39,6 miliardi per l'anno 1993».

22.3 IL RELATORE

VETTORI. Sono d'accordo sulla formulazione dell'emendamento 22.2, sostanzialmente corrispondente al disposto di cui all'emendamento 22.1 che pertanto ritiro. Aggiungo la mia firma all'emendamento 22.2.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 22.2.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.3

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 22 nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 23 precedentemente accantonato:

Art. 23.

(*Agevolazioni per i soggetti di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240*)

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 maggio 1981, n. 240, diversi dai consorzi e dalle società consortili aventi i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge, sono ammessi ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 20 della presente legge. Per la concessione dei contributi in conto capitale ai soggetti di cui al presente comma il fondo di cui all'articolo 43, comma 1, è integrato di lire 14 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 2 miliardi per l'anno 1991 e di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 21 maggio 1981, n. 240, diversi dai consorzi e dalle società consortili aventi i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge sono ammessi ai finanziamenti agevolati di cui all'articolo 24 della presente legge. A tal fine è conferita al Mediocredito centrale l'ulteriore somma di lire 6 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori».

Il relatore ha presentato a questo articolo il seguente emendamento:

Al comma 1 dell'articolo 23, le parole dopo: «articolo 43» *e fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti*: «è integrato di lire 13,3 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 1,7 miliardi per l'anno 1991 e di lire 5,8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993».

23.1

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 23 nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

L'articolo 24 è già stato approvato.

Do ora lettura dell'articolo 25 precedentemente accantonato:

Art. 25.

(*Intervento del Mediocredito centrale*)

1. Il Mediocredito centrale è autorizzato ad effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, con gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, allo scopo di porre gli istituti e le aziende stessi in condizione di praticare sui finanziamenti di cui all'articolo 24 un tasso, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, pari al 60 per cento del tasso di riferimento vigente per il settore industriale.

2. Per i consorzi e le società consortili fra piccole imprese ubicati nei territori di cui al comma 2 dell'articolo 22, i finanziamenti di cui all'articolo 24 sono concessi ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento vigente per il settore industriale.

3. Il Mediocredito centrale presenta annualmente alla regione competente per territorio e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne riferisce al CIPI, una relazione tecnica sugli interventi compiuti nell'esercizio di riferimento, formulata secondo le direttive emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Le disponibilità residue delle somme versate al Mediocredito centrale per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 21 maggio 1981, n. 240, e non impiegate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate dall'Istituto medesimo per gli interventi di cui al presente articolo. Per i predetti interventi è conferita al Mediocredito centrale l'ulteriore somma di lire 15 miliardi per il 1991, lire 10 miliardi per il 1992 e lire 10 miliardi per il 1993.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2 dopo le parole: «articolo 22» *aggiungere le seguenti*: «nonchè in quelli individuati dalle decisioni della Comunità economica europea connesse alle determinazioni di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88».

25.1 VETTORI

Al comma 2 dopo le parole: «articolo 22» *inserire le seguenti*: «e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88».

25.2 ANDREINI, BISSO, TORNATI, VECCHI, PIERALLI, GIUSTINELLI, VETTORI

VETTORI. Sono d'accordo sulla formulazione dell'emendamento 25.2, sostanzialmente corrispondente al disposto di cui all'emendamento 25.1 che pertanto ritiro. Aggiungo la mia firma all'emendamento 25.2.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento 25.2.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 25 nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 26 precedentemente accantonato:

Art. 26.

(*Garanzia integrativa*)

1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, così come modificati dall'articolo 12-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, sono sostituiti dai seguenti:

«La garanzia del fondo di cui al primo comma è di natura integrativa ed è cumulabile con altre forme di garanzia, ivi incluse quelle collettive o consortili.

La garanzia del fondo può essere accordata fino all'80 per cento del finanziamento concesso dagli istituti ed aziende di credito, su richiesta dei medesimi e dei soggetti interessati.

La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, di intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti: la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite».

2. Il comma sesto dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è sostituito dai seguenti:

«La garanzia del fondo è di natura integrativa ed è cumulabile con altre forme di garanzia ivi incluse quelle collettive o consortili.

La garanzia del fondo può essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti e aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, su richiesta dei medesimi e delle imprese interessate nella misura massima dell'80 per cento del finanziamento, anche non agevolato, concesso dagli istituti e dalle aziende di credito fino a un ammontare massimo stabilito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti; la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite».

3. I finanziamenti concessi ai consorzi e ai sensi della presente legge possono essere assistiti dalla garanzia del fondo di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, come modificato dalla presente legge.

4. In caso di inadempimento del consorzio debitore, il fondo eroga direttamente le somme garantite all'istituto finanziatore, fermo restando il diritto di ripetizione degli importi recuperati al termine delle procedure esecutive che devono essere esperite dall'istituto medesimo, sino alla concorrenza del proprio credito.

A questo articolo il senatore Aliverti ha presentato i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Con le modalità ed entro limiti di cui al comma 2 capoversi primo, secondo e terzo del presente articolo la garanzia integrativa del fondo di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e del fondo di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, può essere accordata dal Mediocredito centrale alle cooperative e ai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30 della presente legge, a condizione che gli interventi di garanzia siano stati assunti dagli stessi consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi per un importo massimo non superiore al 50 per cento dell'ammontare del finanziamento utilizzato dalle imprese».

26.1

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I finanziamenti concessi ai consorzi e alle società consortili ai sensi della presente legge possono essere assistiti dalla garanzia dei fondi di cui ai commi 1 e 2, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

26.2

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 26.1.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.2.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 26 nel suo complesso, con le modifiche testè accolte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 27 precedentemente accantonato:

Art. 27.

(*Società consortili miste*)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente articolo le società consortili a capitale misto pubblico e privato aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole imprese industriali, commerciali, di servizi e alle imprese artigiane di produzione di beni e servizi.

2. Le società consortili di cui al comma 1 debbono essere costituite da imprese ed enti, in numero non inferiore a cinque, ed avere un capitale sociale non inferiore a lire 20 milioni. In deroga all'articolo 2602 del codice civile, possono partecipare ad esse università, CNR, ENEA e camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, istituti ed aziende di credito, altri enti pubblici anche territoriali, società finanziarie promosse dalle regioni, enti privati operanti nei settori della ricerca, della finanza e del credito, nonchè associazioni sindacali di categoria tra imprenditori.

3. Al punto 4° dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, le parole: «semprechè siano fondati e gestiti da altri enti pubblici» sono soppresse.

4. Le quote ed azioni del capitale sociale sottoscritte complessivamente dalle imprese artigiane e dalle piccole imprese di cui al comma 1 devono essere superiori alla metà dell'ammontare del capitale sociale e il numero di tali imprese non può essere inferiore al numero degli altri soggetti partecipanti alla società consortile.

5. Gli enti e le imprese che eccedono i limiti dimensionali di cui all'articolo 1 non possono fruire dei servizi e delle attività delle società consortili a cui partecipano; in deroga all'articolo 2602 del codice civile, i beneficiari delle attività delle società consortili possono tuttavia essere anche imprese non consorziate, purchè se ne assumano i relativi oneri e rientrino tra le imprese di cui al comma 1.

6. Alle società consortili di cui al comma 1 del presente articolo si applica il comma 2 dell'articolo 18.

7. Le attività delle società consortili di cui al comma 1 da svolgere ad esclusivo vantaggio delle piccole imprese di cui al medesimo comma 1 possono riguardare:

a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonchè la consulenza ed assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche;

b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali e per il loro consolidamento;

c) la formazione professionale finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità sulla base di apposite convenzioni con la Regione competente per territorio;

d) l'acquisizione e progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonchè l'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive;

e) la vendita e la concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;

f) la costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, depositi e magazzini;

g) la vendita, la locazione, la locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e degli impianti in aree attrezzate;

h) la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi;

i) il recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi;

l) l'esercizio e la gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;

m) l'acquisto o la vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura integrativa dei fabbisogni consortili.

8. Per le attività di cui al comma 7 del presente articolo possono essere concessi, alle società consortili di cui al comma 1, i contributi di cui all'articolo 22, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non più di lire 1.000 milioni in un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili. Per le società consortili localizzate nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, i predetti limiti sono elevati, rispettivamente, a lire 1.000 milioni e a lire 1.500 milioni e al 70 per cento.

9. Per l'istruttoria, la concessione e l'erogazione dei contributi si applicano le medesime disposizioni e le procedure di cui all'articolo 20, comma 2, e all'articolo 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

10. I programmi relativi ad attività di ricerca scientifica e tecnologica devono essere inviati per conoscenza anche al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

11. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le norme di attuazione del presente articolo.

12. Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 8 gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, che è a tal fine integrato di lire 10 miliardi per l'anno 1991 e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

13. I contributi di cui al presente articolo possono cumularsi con le agevolazioni finanziarie disposte da altre leggi nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, purchè non vengano superati complessivamente i limiti massimi di intervento nelle spese di investimento previsti dalle stesse leggi.

14. Le società consortili di cui al comma 1 possono accedere agli interventi del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e, solo limitatamente a quelle società consortili a cui partecipano anche le

università e gli enti pubblici e privati operanti nei settori della ricerca, agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni. Tali interventi non sono cumulabili con quelli previsti dal presente articolo.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 8 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» *aggiungere le seguenti*: «e alle connesse decisioni della Comunità economica europea».

27.1 VETTORI

Al comma 8 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE 2052/88 del Consiglio» *aggiungere le seguenti*: e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88».

27.2 ANDREINI, BISSO, TORNATI, VECCHI, PIERALLI, GIUSTINELLI, VETTORI

Al comma 12, le parole dopo: «articolo 43» *e fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti*: «che è a tal fine integrato di lire 63 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 8 miliardi per l'anno 1991, di lire 28 miliardi per il 1992 e di lire 27 miliardi per l'anno 1993».

27.3 IL RELATORE

VETTORI. Sono d'accordo sulla formulazione dell'emendamento 27.2: costanzialmento corrispondente al disposto di cui all'emendamento 27.1 che pertanto ritiro. Aggiungo la mia firma all'emendamento 27.2.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 27.2.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 27 nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

Gli articoli 28, 29 e 30 sono già stati approvati.

Do lettura dell'articolo 31 precedentemente accantonato:

Art. 31.

(*Modalità dell'intervento statale*)

1. I fondi di garanzia monetari costituiti da consorzi, società consortili o cooperative di cui all'articolo 30 possono essere reintegrati nel limite massimo pari al 30 per cento delle perdite subìte nel corso di ciascun esercizio in conseguenza degli interventi di garanzia, operati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che questi ultimi siano stati assunti per un importo massimo non superiore al 50 per cento del finanziamento utilizzato dalle imprese. L'anzidetto limite massimo di reintegro è aumentabile al 40 per cento quando la garanzia consortile sia prestata su operazioni di finanziamento di durata superiore a diciotto mesi o quando le cooperative, i consorzi o le società consortili abbiano competenza operativa estesa al territorio regionale. Il medesimo limite può essere aumentato al 50 per cento per le cooperative, i consorzi e le società consortili ubicati nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio.

2. Ciascun consorzio, società consortile o cooperativa è ammesso all'intervento dello Stato fino a un importo non superiore all'ammontare dei fondi rischi consortili, limitatamente alla quota parte costituita dai versamenti a qualsiasi titolo effettuati dalle imprese consorziate o socie.

3. Nel caso in cui le cooperative, i consorzi e le società consortili abbiano beneficiato dei contributi previsti allo stesso titolo da leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il limite massimo dell'intervento di reintegro di cui al comma 1 è determinato tenendo conto anche dei contributi e dei finanziamenti erogati ai sensi delle predette leggi.

4. L'intervento dello Stato di cui al presente articolo è effettuato alla chiusura dell'esercizio sociale in cui i consorzi e le società consortili hanno provveduto all'adempimento degli obblighi connessi alla garanzia prestata, con riserva di eventuale conguaglio allorchè le procedure di recupero siano esaurite.

5. La gestione degli interventi di reintegro dello Stato è affidata al Mediocredito centrale nel caso di finanziamenti a piccole imprese industriali, commerciali e di servizi assistite dalle garanzie collettive, e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa) per i finanziamenti alle imprese artigiane assistiti da analoghe garanzie.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» *aggiungere le seguenti*: «e alle connesse decisioni della Comunità economica europea».

31.1 VETTORI

Al comma 1 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» *aggiungere le seguenti*: e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88».

31.2 ANDREINI, BISSO, TORNATI, VECCHI, PIERALLI, GIUSTINELLI, VETTORI

VETTORI. Sono d'accordo sulla formulazione dell'emendamento 31.2, sostanzialmente corrispondente al disposto di cui all'emenamento 31.1 che pertanto ritiro. Aggiungo la mia firma all'emendamento 31.2.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 31.2.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 31 nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 32, precedentemente accantonato:

Art. 32.

(*Concessione di contributi*)

1. I contributi di cui all'articolo 31 sono concessi dal Ministro del tesoro, che stabilisce, con propri decreti, i limiti e le modalità dell'intervento dello Stato ivi previsto, nonchè i criteri di ammissione dei beneficiari secondo l'ordine cronologico delle domande e di ripartizione delle risorse tra le imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi di cui al comma 5 del medesimo articolo 31.

2. Le Regioni possono, anche attraverso le società finanziarie regionali, erogare contributi al fondo rischi consortili dei consorzi di garanzia collettiva fidi.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 33 precedentemente accantonato. Ne do lettura:

Art. 33.

(*Contributi a fondi interconsortili e programmi gestionali*)

1. I consorzi, le società consortili e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30, che concorrono alla

costituzione di fondi interconsortili di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidare la capacità operativa dei consorzi stessi attraverso l'attenuazione dei rischi incontrati nell'ambito della propria attività istituzionale, possono beneficiare, a valere sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, del contributo dello Stato nella misura massima del 50 per cento delle quote apportate al fondo da ciascun consorzio, società consortile o cooperativa fino ad un massimo di 40 milioni di lire annui. Tali limiti sono elevati rispettivamente al 70 per cento e a 100 milioni di lire per i consorzi, società consortili o cooperative operanti nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio. Tale contributo è dedotto da quello concesso agli stessi consorzi ai sensi dell'articolo 31.

2. Ai consorzi, alle società consortili e alle cooperative di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30 possono essere accordati altresì contributi in conto capitale a carico del medesimo fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di programmi di sviluppo organizzativo e gestionale, anche con l'impiego di strumenti informatici, per la fornitura di servizi di natura finanziaria alle piccole imprese consorziate.

3. Il contributo non può superare il 50 per cento del costo del progetto fino ad un massimo di 100 milioni di lire ed è cumulabile solo entro tali limiti con altri contributi in conto capitale concessi per lo stesso programma di gestione dallo Stato o da altri enti pubblici. Tali limiti sono elevati rispettivamente al 70 per cento e a 200 milioni di lire per i territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, che è a tal fine integrato di 1 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

6. I consorzi di garanzia collettiva fidi di secondo grado costituiti da almeno cinque cooperative artigiane di garanzia collettiva fidi iscritte alla separata sezione dell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato di cui all'articolo 31 della presente legge nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 6 del medesimo articolo 31.

7. Per beneficiare dell'intervento dello Stato di cui all'articolo 31 è necessario che ciascuna cooperativa di cui al comma 1 sia costituita da un numero minimo di cinquanta imprese artigiane e che il consorzio di cui al medesimo comma 1 disponga di fondi di garanzia monetari di importo non inferiore a lire 150 milioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» *aggiungere le seguenti*: «e alle connesse decisioni della Comunità economica europea».

33.1 VETTORI

Al comma 1 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» *aggiungere le seguenti*: e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88».

33.2 ANDREINI, BISSO, TORNATI, VECCHI, PIERALLI, GIUSTINELLI, VETTORI

Al comma 3 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» *aggiungere le seguenti*: «e alle connesse decisioni della Comunità economica europea».

33.3 VETTORI

Al comma 3 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE 2052/88 del Consiglio» *aggiungere le seguenti*: e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88».

33.4 ANDREINI, BISSO, TORNATI, VECCHI, PIERALLI, GIUSTINELLI, VETTORI

Al comma 5, le parole dopo: «articolo 43» *e fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti*: «che è a tal fine integrato di lire 900 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993».

33.5 IL RELATORE

Metto ai voti l'emendamento 33.2, presentato dal senatore Andreini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.4, presentato dal senatore Andreini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.5, presentato dal relatore.

È approvato.

In conseguenza di tale approvazione risultano assorbiti gli emendamenti 33.1 e 33.3.

Metto ai voti l'articolo 33 nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 34.

(*Centri per l'innovazione*)

1. I centri di innovazione imprenditoriale promossi dalla Comunità economica europea e i centri per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale costituiti da società di promozione imprenditoriale, anche a capitale misto, pubblico e privato, sono ammessi ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, nei limiti di autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 6, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 19.

2. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con le agevolazioni previste da organismi comunitari nel limite massimo del 75 per cento della spesa ammissibile.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 35 precedentemente accantonato. Ne do lettura:

CAPO VII.

STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA

Art. 35.

(*Stazioni sperimentali per l'industria*)

1. Al fine di potenziare e riordinare le strutture di supporto alle industrie, nel campo della ricerca, della sperimentazione e dell'assistenza tecnica, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato e su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a riordinare ed estendere in campi di attività omogenei le competenze delle stazioni sperimentali dell'industria esistenti.

2. Con gli stessi decreti di cui al comma 1 è costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un comitato di coordinamento delle attività delle stazioni sperimentali, di cui fanno parte i presidenti delle stazioni sperimentali e i rappresentanti delle categorie industriali interessate.

3. L'estensione del campo di attività delle stazioni sperimentali esistenti deve avvenire in armonia con le competenze di altri enti ed istituti svolgenti attività similari.

4. A modifica dell'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, le stazioni sperimentali per l'industria sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e sulle stesse è esercitato il controllo della Corte dei conti secondo le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Con decreto del Ministro dell'industria sono stabilite le modalità per l'attuazione della vigilanza, anche in deroga alle disposizioni di cui al citato regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969. 5.Le stazioni sperimentali possono, nell'ambito delle disponibilità di bilancio,. assumere personale tecnico e di ricerca con contratti a termine, di durata massima di cinque anni.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi, nell'ambito delle proprie competenze, delle stazioni sperimentali per la definizione delle normative tecniche relative ai prodotti industriali e delle normative in materia di tutela ambientale, nonchè per l'informazione alle imprese. Le stazioni sperimentali per l'industria possono effettuare le certificazioni di rispondenza alle normative tecniche nazionali e comunitarie.

7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa alle spese per gli investimenti e per l'attività delle stazioni sperimentali con contributi annuali, il cui importo massimo è determinato nella legge finanziaria a decorrere dal 1993 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*) della legge 5 agosto 1978, n. 468.

8. In sede di prima applicazione del comma 6, l'ammontare complessivo di tale contributo è fissato in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede con proprio decreto alla determinazione dei criteri di ripartizione del contributo medesimo. All'onere complessivo, valutato in lire 30 miliardi, si fa fronte con le disponibilità del fondo di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, finalizzate all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198. La somma di 15 miliardi è pertanto versata per ciascuno degli esercizi 1991 e 1992 all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'intero articolo.

35.1 CARDINALE, CISBANI, GIANOTTI

I commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di procedere ad un riordino delle attività svolte dalle Stazioni sperimentali per l'industria e allo scopo di effettuare una valutazione organica circa la loro funzionalità all'apparato produttivo, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica da emanarsi

entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del'università, si provvede a definire la sussistenza, le funzioni e l'eventuale istituzione di nuove stazioni sperimentali per l'industria.

2. Con gli stessi decreti di cui al comma 1 è costituito e regolamentato presso il Ministero dell'industria un comitato tecnico-scientifico composto da sette membri dei settori industriali più rappresentativi della produzione nazionale oltre che da due membri designati dalle stazioni sperimentali, al fine di formulare al Ministro un rapporto sullo stato di funzionalità degli enti esistenti e sulle eventuali necessità di istituzioni di nuovi organismi».

35.2 ALIVERTI

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Consegno alla Commissione la documentazione relativa alle stazioni sperimentali per l'industria richiesta da numerosi Commissari nel corso della seduta di questa mattina. Il materiale è costituito da una breve nota illustrativa e dall'elenco delle stazioni sperimentali, con riferimento alla legge istitutiva: abbiamo delle stazioni sperimentali istituite nel 1909 e altre nel 1954. Nella documentazione vi è anche il bilancio di ciascuna stazione sperimentale in previsione del bilancio del Ministero per il 1991, un insieme di norme legislative attinenti alle attività delle stazioni sperimentali e una scheda recente e completa relativa alle attività delle singole stazioni.

Voglio far rilevare alcuni dati che mi sembrano di maggiore interesse. Attualmente sono impiegate presso le stazioni sperimentali 447 unità, di cui solo 47 del ruolo statale; il loro bilancio è stimato per il 1991 complessivamente in 52 miliardi, costituito per il 75 per cento dai contributi versati dalle aziende dei settori interessati e per la restante parte dal ricavo delle prestazioni che le stazioni sperimentali forniscono alle imprese del settore.

L'attuale contributo del Ministero dell'industria è complessivamente di 4 miliardi, pari all'8 per cento delle entrate stimate per l'esercizio in corso. La situazione delle stazioni sperimentali non è certo ottimale, perchè si tratta di strutture che sono state messe in piedi negli anni a fronte di specifiche esigenze del settore industriale e che occorre potenziare e rilanciare, sia complessivamente, sia in riferimento alle altre politiche del settore.

Desidero soltanto notare che l'articolo 35 lascia impregiudicata una organica riforma della materia e si limita esclusivamente ad un'attività in via transitoria, estendendo il settore di attività a merceologie più vaste rispetto a quanto originariamente previsto nel decreto istitutivo, consentendo l'utilizzazione con contratto a termine di personale tecnico e ponendo a disposizione delle stazioni sperimentali un maggior contributo annuo da parte del Ministero stimato in 15 miliardi.

Infine, essendo il Governo disponibile a prendere in considerazione le richieste di modifica che venissero presentate, e anche ai fini di un migliore esame del problema da parte della Commissione alla luce della documentazione fornita, propongo l'accantonamento dell'articolo.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, l'articolo 35 è accantonato.

Ricordo che gli articoli 36, 37, 38 e 39 sono stati approvati nella seduta antimeridiana.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi al 39.

Ne do lettura:

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

«Art. ...

(*Riordinamento della Direzione generale della produzione industriale*)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla riorganizzazione strutturale e funzionale della Direzione generale della produzione industriale, tenuto conto delle necessità di provvedere:

a) all'istituzione di un Servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato, cui è preposto un dirigente superiore con funzioni di vice direttore generale;

b) al riordinamento degli uffici le cui competenze risultino direttamente o indirettamente collegate a quelle della Comunità economica europea;

c) al riordinamento dell'Ispettorato tecnico dell'industria, anche in relazione agli adempimenti connessi al controllo dell'attività di certificazione;

d) al riordino degli uffici competenti nei settori merceologici;

e) all'istituzione di un ufficio per lo sviluppo delle tecnologie informatiche a supporto dell'azione amministrativa.

2. Con successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si provvede alla ripartizione in divisioni della Direzione generale di cui allo stesso comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo le dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono aumentate, per quanto riguarda le qualifiche dirigenziali, di una unità, e per il restante personale di non più di 23 unità secondo la seguente articolazione:

a) n. 1 posto di dirigente superiore di cui alla tabella XIV, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con funzioni di Vice direttore generale;

b) n. 5 posti di ottavo livello;

c) n. 5 posti di settimo livello;

d) n. 7 posti di sesto livello;

e) n. 6 posti di quinto livello;

f) n. 3 posto di quarto livello;

g) n. 1 posti di terzo livello;

4. Alla copertura dei posti di cui al comma 3, limitatamente al personale delle qualifiche non dirigenziali, si provvede nel triennio 1991-1993 con le procedure di mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive modificazioni, e alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni e integrazioni.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 74 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento "Riordinamento del Ministero ed incentivazione al personale"».

39.0.1 IL RELATORE

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

«Art. ...

(*Fondo di incentivazione per il personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato*)

1. Al fine di accrescere la produttività del personale è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a decorrere dal 1991, un fondo di incentivazione pari a lire 5.239 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993, per la corresponsione di uno speciale compenso collegato con la professionalità e con la produttività dei servizi.

2. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione agli aventi diritto del compenso di cui al comma 1, per il personale appartenente alle qualifiche funzionali, sono definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale, si sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93. Tali criteri devono tener conto dell'assiduità e del rendimento del personale e devono consentire la valutazione della produttività individuale, sulla base di appositi parametri parimenti concordati.

3. Una quota del fondo, pari a lire 1.245 milioni annui, è riservata al personale con qualifiche dirigenziali e direttive del ruolo ad esaurimento. Con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, di esecuzione degli accordi di cui al comma 2, è fissata la misura spettante alle singole qualifiche dirigenziali e direttive del ruolo ad esaurimento, tenuto conto dei criteri definiti in tali accordi.

4. L'erogazione dello speciale compenso è estesa al personale di altre amministrazione dello Stato, anche con ordinamento autonomo, comunque in servizio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Il compenso di cui al comma 1 non è cumulabile con altri trattamenti che non abbiano carattere di generalità per gli impiegati dello Stato.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 6.239 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Riordino del Ministero ed incentivazioni al personale".

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

39.0.2 IL RELATORE

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

«Art. ...

(*Costituzione della Direzione generale della piccola industria e dell'artigianato del Ministero dell'industria*)

1. È costituita la Direzione generale della piccola industria e dell'artigianato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Per le finalità del presente articolo il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a trasferire una parte del personale da altre direzioni generali del Ministero e di chiamare un'altra parte del personale da altre amministrazioni dello Stato e da enti pubblici».

39.0.3 CISBANI, GIANOTTI

Avverto che la Commissione non ha ancora acquisito i prescritti pareri in ordine agli emendamenti 39.0.1 del relatore e 39.0.3 dei senatori Cisbani e Gianotti. Ne dispongo pertanto l'accantonamento.

La 5ª Commissione ha espresso parere contrario sull'emendamento 39.0.2 del relatore per assenza di quantificazione dell'onere finanziario.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Visto il parere contrario della Commissione bilancio, ritiro l'emendamento 39.0.2.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato*. Circa l'emendamento ritirato, il Governo precisa che la finalità dell'emendamento stesso consiste nella utilizzazione di risorse già disponibili, a fronte della esigenza da tutti riconosciuta di realizzare una maggiore produttività della Amministrazione pubblica. Si può discutere sui contenuti dell'emendamento che è stato presentato, sulla sua compatibilità con l'*iter* procedurale che è stato definito, ma credo sia opportuno cogliere la sua importanza perchè si tratta di materia che comunque dovrà essere affrontata.

GIANOTTI. Devo dire che avremmo certamente votato contro l'emendamento 39.02 perchè non si ottiene con le elargizioni di premi una migliore efficienza delle amministrazioni ministeriali.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 40. Ne do lettura:

Art. 40.

(*Integrazioni alla legge 25 luglio 1952, n. 949*)

1. Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*e*-bis) al finanziamento degli investimenti per l'innovazione tecnologica e per la tutela ambientale».

È approvato.

Passiamo all'articolo 41. Ne do lettura:

Art. 41.

(*Interventi della Cassa per il credito alle imprese artigiane*)

1. Al fine di favorire l'incremento degli investimenti produttivi nei settori dell'artigianato, la Cassa per il credito alle imprese artigiane è autorizzata a:

a) promuovere iniziative finanziarie finalizzate allo sviluppo delle imprese artigiane anche tramite l'assunzione di partecipazioni nelle iniziative medesime o in enti, istituti e società;

b) effettuare interventi finanziari sotto ogni forma, compresi quelli relativi ai servizi finanziari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, sesto comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni;

c) gestire fondi di agevolazione;

d) estendere l'attività del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, alle operazioni di riassicurazione dei crediti garantiti dai consorzi e dalle cooperative artigiane di garanzia.

2. Le forme e le condizioni degli interventi previsti nel comma 1 sono stabilite nello statuto della Cassa e sono approvate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il CICR, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 41, il seguente articolo:

«Art. ...

(*Agevolazioni per l'acquisto di strumenti per pesare*)

1. Il contributo in conto capitale per l'acquisto di strumenti per pesare nuovi e muniti del bollo di verifica prima previsto dall'articolo 3, comma 8 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 121, è sostituito da un credito d'imposta di pari importo, da far valere *una tantum* ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG, per il periodo d'imposta relativo agli anni 1991, 1992 e 1993.

2. A tal fine l'importo complessivo delle somme corrispondenti ai crediti d'imposta determinato sulla base delle domande presentate dalla imprese ai sensi del citato comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, nel limite massimo di lire 50 miliardi, è versato nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite le modalità per l'utilizzo del credito d'imposta di cui al comma 1.

4. Ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno a carico degli interessati di procedimenti o di provvedimenti per l'applicazione delle misre di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 nonchè alla legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10-*bis* della stessa legge 31 maggio 1965, n. 575»

41.0.1

Su questo emendamento la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Ritiro l'emendamento 41.0.1.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 41.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 42. Ne do lettura:

Art. 42.

(*Comando di personale e soppressione dell'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato*)

1. Per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, in attesa della revisione degli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, richiedere ad altre amministrazioni dello Stato,

comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonchè agli enti pubblici anche economici, il comando del personale occorrente fino ad un massimo di 15 unità, facendone indicazione nominativa. Le spese relative a detto personale restano a carico dell'Amministrazione statale o dell'ente di appartenenza.

2. L'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato è soppresso. Alle relative operazioni di liquidazione provvede il Ministro del tesoro con le modalità di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive integrazioni.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato*. Propongo di accantonare l'esame di questo articolo.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, la proposta si intende accolta.

Do lettura dell'articolo 43:

CAPO VIII

COPERTURA FINANZIARIA

Art. 43.

(Assegnazione di fondi e copertura finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 12, 22, comma 1, 27 e 33 gravano sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, nei limiti di cui ai predetti articoli e per le finalità ivi previste, è integrato di complessive lire 1.514 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 128 miliardi nel 1991, lire 663 miliardi nel 1992 e 727 miliardi nel 1993.

2. All'onere derivante dal comma 1 nel triennio 1991 -1993 si provvede:

a) quanto a lire 128 miliardi nel 1991, lire 603 miliardi nel 1992 e lire 653 miliardi nel 1993, tramite corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori»;

b) quanto a lire 60 miliardi nel 1992 e 70 miliardi nel 1993, tramite riduzione di pari importo del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per gli anni 1992 e 1993, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 29, punto I), lettera *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del tesoro, può provvedere all'eventuale modifica della ripartizione delle somme conferite per le finalità di cui agli articoli richiamati al comma 1, tenuto conto delle disponibilità e dei fabbisogni per i relativi interventi.

4. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori».

5. Per gli interventi previsti dagli articoli richiamati al comma 1 è altresì autorizzata, fino a un massimo di lire 300 miliardi per il triennio 1991-1993, l'utilizzazione delle disponibilità del citato fondo rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, finalizzata alla concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 15 della legge medesima. Le disponibilità della riserva di cui al comma terzo dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, non utilizzate in ciascun esercizio dalle piccole imprese industriali, vengono destinate nell'esercizio successivo all'attuazione degli interventi di cui al presente comma.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ripartisce con proprio decreto le somme di cui al comma 5 fra gli interventi previsti al medesimo comma.

7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 25 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori».

8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 1, si provvede attraverso il ricorso al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, che a tal fine viene incrementato, entro i limiti di cui al comma 2 del medesimo articolo 4, con le disponibilità di cui al comma 8 dell'articolo 12.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 19.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. MARISA NUDDA